

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/94 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1994

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3473/82⁽⁶⁾, ha fissato le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;considerando che, a causa di turbative del mercato mondiale, è necessario il versamento di restituzioni all'esportazione per il vino esportato in Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Estonia, Georgia, Ungheria, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Tagikistan, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan, subordinandole alla prova che il prodotto è stato effettivamente importato nel paese terzo indicato; che è pertanto opportuno rendere applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93⁽⁸⁾;

considerando che l'esperienza ha evidenziato irregolarità nelle esportazioni a destinazione di alcuni dei succitati paesi terzi; che, per prevenire tali irregolarità, è oppor-

tuno subordinare il pagamento della restituzione alla condizione che i prodotti contenuti in recipienti di capacità superiore a 2 litri non solo siano stati importati nei paesi terzi suddetti, ma vi siano anche stati imbottigliati;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3389/81 è inserito il seguente articolo:

• Articolo 4bis

Ai fini del pagamento e della restituzione all'esportazione di prodotti la cui dichiarazione di esportazione indichi come destinazione l'Albania, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Bulgaria, l'Estonia, la Georgia, l'Ungheria, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Lettonia, la Lituania, la Moldavia, la Polonia, la Romania, la Russia, il Tagikistan, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan, deve considerarsi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3665/87 per tutte le esportazioni nei suddetti paesi.

Oltre alle prove previste all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, gli esportatori di prodotti contenuti in recipienti di capacità superiore a 2 litri devono comprovare che il prodotto è stato imbottigliato nel paese per il quale è concessa la restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti esportati ad una data successiva al 10 giugno 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.